

# COMUNE di PORTE



## IMU



### IMU VERSAMENTO DELL'ACCONTO del 16 Giugno 2020

Gli atti cui fare riferimento per l'acconto anno 2020.

Delibera del C.C. n. 5 del 27 maggio 2020 per le aliquote IMU.

Regolamento Imu 2020 approvato con delibera C.C. n. 4 del 27 maggio 2020

#### ALIQUOTE

- **5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo, classificata nelle categorie **A1, A8, A9** e per le relative pertinenze.

*Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto od iscrivibile nel Catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situate nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.*

*Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.*

- **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

- **2 per mille** per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- **10,6 per mille** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10.

- **10,6 per mille** per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

- **10,6 per mille** per i terreni fabbricabili.

#### ESENTI I TERRENI AGRICOLI.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 ed A/9** e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica **anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**

## **IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMPOSTA**

- Ai sensi dell'articolo 740 della legge 160 del 27 dicembre 2019, non costituiscono presupposto dell'imposta i **seguenti immobili:**
  - **Le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale** dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
  - **Le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali**, ai sensi dell'articolo 1, comma 741 lettera c), i seguenti:
    - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
  
- Ai sensi dell'articolo 758 della legge 160 del 27 dicembre 2019, sono esenti **I terreni agricoli:**
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione. Ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 705 i terreni posseduti e condotti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, e che partecipano attivamente all'esercizio dell'attività dell'impresa agricola dei titolari;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.**
  
- **Sono altresì esenti tutte le fattispecie elencate nell'articolo 759 della legge 160 del 27 dicembre 2019.**

## FATTISPECIE AGEVOLATE

### LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL 50%:

-Per l'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato GRATUITO dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.**

-Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004;

-Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

### LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA AL 75%:

-Per le abitazioni locatè a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, tenendo conto dei criteri generali previsti dal D.M. 16 gennaio 2017 concernenti la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei relativi contratti. Nell'art. 1, comma 8, del citato decreto, è previsto che le parti contrattuali possano essere assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; se le parti decidono di non farsi assistere è previsto comunque il rilascio di un'attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo della rispondenza del contenuto del contratto.

## **DECRETO LEGGE n. 34/2020, articolo 177, (Decreto rilancio)**

-In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) ... omissis

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

**Fabbricati** = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

- **per 160** - categorie A (esclusa A10), C2, C6 e C7
- **per 140** - categorie B, C3, C4 e C5
- **per 80** - categorie A10 e D5
- **per 65** - categoria D (esclusa D5)
- **per 55** - categoria C1

**Terreni edificabili** = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

## VERSAMENTI

Per tutti gli immobili ad **eccezione di quelli appartenenti alla categoria "D"** l'imposta va versata interamente al Comune.

Per gli immobili appartenenti alla categoria **"D"** l'imposta va versata:

- per la quota calcolata con l'aliquota base dello 0,76 per cento, allo Stato
- per la quota calcolata sulla maggiorazione dell'aliquota di base, al Comune.

È possibile effettuare i versamenti **sia con F24 sia con bollettino postale appositamente predisposto**

**Ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, comma 762, il soggetto passivo può effettuare il versamento della prima rata:**

- con un importo pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019.**
- con un importo pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione già deliberate dal Comune per l'anno 2020 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**
- Il contribuente ha altresì facoltà di effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.**

**In tutti i casi se le aliquote utilizzate non sono quelle definitive, dovrà essere effettuato il conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno con il versamento della rata a saldo.**

### CODICI TRIBUTO

Abitazione principale	- <b>3912 per il comune</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	- <b>3913 per il comune</b>
Aree fabbricabili	- <b>3916 per il comune</b>
Altri fabbricati	- <b>3918 per il comune</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	- <b>3939 per il comune</b>
fabbricati di cat. "D"	- <b>3925 per lo stato</b>
fabbricati di cat. "D"	- <b>3930 per il comune</b>